



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 70

Roma, 24 aprile 2012

GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY PISTA ANNO SPORTIVO 2011/12

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;
- VISTO** il deferimento del Sig. Mulas Michele, Dirigente della Società H.C. Roller Novara, nonché della medesima Società, in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, per violazione degli artt. 1 (doveri ed obblighi) e 14 (aggressioni ed atti di violenza) del succitato regolamento FIHP, da parte del Procuratore Federale con provvedimento n. 16 del 22/03/2012;
- CONSIDERATO** che il procedimento de quo trae origine da un esposto del Sig. Andrea Gallina, atleta tesserato per la Società A.S.D. Amatori Vercelli, con il quale veniva lamentata un'aggressione subita dallo stesso ad opera del soprannominato Sig. Mulas durante l'incontro di Campionato serie B di Hockey Pista svoltosi il 18/12/2011 tra le Società Amatori Vercelli e Roller Novara;
- RILEVATO** che al dibattimento tenutosi avanti al sottoscritto presso la sede federale il giorno 17/04/2012 si sono presentati il Sig. Mulas Michele e il Sig. Maniero Alessandro, anch'egli Dirigente della medesima Società Roller Novara, che il giorno 18/12/2011 era seduto in panchina e che quindi ha potuto assistere agli episodi accaduti in pista;
- CONSIDERATO** che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Mulas ribadiscono, nella sostanza, quanto già descritto nella memoria difensiva inviata - in sede istruttoria - al Procuratore Federale nella quale si afferma che non fu lui ad aggredire il Gallina, ma che egli avrebbe cercato di difendersi dalla aggressione subita dallo stesso Gallina, al quale aveva chiesto spiegazioni sul perché avesse colpito con una manata sulle spalle un giocatore della propria squadra e che, per tutta risposta, il Sig. Gallina avrebbe imbracciato il bastone da Hockey tentando di colpirlo e che, in questo frangente, nel tentativo di neutralizzare il bastone, gli avrebbe appoggiato una mano sul petto ed a questo punto il Gallina avrebbe portato le mani al volto simulando di avervi ricevuto un colpo.
- RILEVATO** che per quanto riguarda invece il Sig. Maniero, questi ha confermato in toto quanto dichiarato dal Sig. Mulas ed inoltre ha inteso precisare che il Sig. Gallina, subito dopo il parapiglia, si è deleguato dal campo di gara tanto che gli agenti di pubblica sicurezza, intervenuti subito dopo, non hanno potuto prendere visione degli eventuali danni riportati dallo stesso;

ATTESO che il sottoscritto Giudice Unico Nazionale, con Comunicato Ufficiale n. 24 del 20/12/2011, aveva già provveduto a sospendere sia il Sig. Mulas per 45 giorni da ogni carica ed incarico sia a squalificare il Sig. Gallina per tre giornate di campionato a seguito del referto arbitrale dal quale emerge una descrizione dei fatti parzialmente difforme dalle vicende, così' come riportate dai due su nominati tesserati per la Società Roller Novara;

RITENUTO che, pur assegnando al supplemento di referto arbitrale la dovuta fede privilegiata, trattandosi di documento federale, non appare comunque inconciliabile con il suo contenuto quanto dichiarato dal Sig. Maniero in merito al fatto che il Gallina subito dopo il parapiglia si è stranamente allontanato dal campo di gara tanto che gli agenti di polizia presenti per il servizio di ordine non hanno ritenuto di intervenire per richiedere le generalità di coloro che si erano azzuffati e tanto che il servizio medico sanitario, presente nell'impianto, ha ritenuto di non dover intervenire, non risultando, in loco, alcuno che avesse riportato eventi traumatici;

RITENUTO comunque che il Sig. Mulas non avrebbe dovuto reagire alla manata inferta dal Sig. Gallina al giocatore in panchina (anche se si trattava del figlio dello stesso Mulas) poiché il fatto già era stato rilevato dall'Ufficiale di gara e quindi in qualità di dirigente della Soc. avversaria, non era legittimato a chiedere spiegazioni del gesto al Gallina, in tal modo innescando la scintilla che ha poi provocato i fatti di cui trattasi;

DELIBERA

- Di sospendere da ogni carica ed incarico il tesserato Sig. Mulas Michele per 45 giorni con l'inibizione a svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello federale che nell'ambito della società per la quale è tesserato;
- Di infliggere alla società H.C. Roller Novara, in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, l'ammenda di € 100,00.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Hockey Pista
Dott. Marcello Bicini